DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della provincia Porta di Roma

di iniziativa del sen. Paganella

COLLEGHI SENATORI! — La rivendicazione dell'istituzione della provincia del litorale nord del Lazio muove i suoi passi da diversi anni, in particolare sin dal primo dopoguerra allorquando inizia a consolidarsi una realtà di bacino intorno alle attività portuali di Civitavecchia e Fiumicino. Il distacco e l'autonomia rispetto al contesto romano verra poi, formalizzato con la perimetrazione dell'area di competenza del Tribunale che effettivamente individua e contraddistingue nel suo circondario una realtà territoriale assolutamente omogenea e peculiare, in cui emerge una prossimità storica e culturale databile addirittura al periodo etrusco. Oggi peraltro, il tasso di omogeneità si è addirittura accentuato stante l'ordinato sviluppo delle grandi infrastrutture aeroportuali, portuali, stradali e ferroviarie, oltre ad una pianificazione delle attività agricole, turistiche e produttive in genere, assolutamente armonica e coerente con lo sviluppo del territorio. La politica del mare nel corso degli anni, sempre più trascurata e lontana dagli obiettivi dell'area vasta capitolina, sta divenendo un fattore fortemente unificante e determinante per lo sviluppo del territorio. L'idea innovativa è quella di creare una provincia a protagonismo diffuso con poli territoriali omogenei i quali verrebbero esaltati e valorizzati proprio dalla creazione di un organismo costruito su misura per la soddisfazione diretta delle esigenze del territorio evitando un'attività di mediazione continua, spesso infruttuosa, con la vastissima e disomogenea area metropolitana capitolina protesa e sommersa dalle pressanti esigenze della Capitale. La nuova area vasta tra le più omogenee d'Italia si collocherà nel quadro di uno sviluppo sostenibile dei territori attraverso il ricorso ad una piena sussidiarietà in un contesto di centralità diffusa volto alla conservazione delle identità municipali evitando, al contempo, forme di marginalizzazione tipiche delle aree metropolitane in cui il protagonismo ed il gigantismo del comune principale, dominante, riduce le aree circostanti a mera periferia di servizio volta prevalentemente, se non unicamente, a soddisfare i macro bisogni del capoluogo metropolitano su cui peraltro, si concentra quasi esclusivamente ogni primaria attenzione politica. Alla luce di quanto sopra i Comuni di Fiumicino, di Ladispoli, di Santa Marinella, di Tolfa, di Cerveteri, di Allumiere hanno deliberato l'istituzione della nuova provincia "Porta d'Italia" a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ai propri consigli comunali. Tale contesto territoriale ricomprende naturalmente anche il Comune di Civitavecchia, come da planimetria allegata (che, pur avendo deliberato l'adesione alla provincia Porta d'Italia nella aprile 2024, ha poi ritenuto di revocare tale atto nel luglio 2024 - non appena insediatosi il nuovo consiglio comunale - non per ragioni di merito ma di mera procedura) ne risulta incluso in base al combinato disposto dei punti 1, 2, 3, 4 del comma 3 bis dell'art. 21 D.lgs. 267/00 (di seguito TUEL) s.m.i. Più precisamente a norma del punto 3 del comma 3 bis dell'art. 21 del TUEL che disciplina la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione delle nuove province in ordine al quale: "l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati". Pertanto, tutti i comuni deliberando a favore dell'istituzione della nuova provincia Porta d'Italia, tranne Civitavecchia, rispettano pienamente ed abbondantemente la disposizione di legge di cui appena sopra avendo raggiunto formalmente e legittimamente una maggioranza favorevole all'istituzione della nuova provincia pari a circa i 4/5 (quattro quinti) dell'intero territorio. Giova precisare che il Comune di Civitavecchia, confinando a nord con la provincia di Viterbo e confinando per il resto con il territorio di Porta d'Italia, non ha più sbocchi diretti con l'Area Metropolitana capitolina. Ma ancor più importante è che, a norma dei punto 1 del comma 3 bis dell'art. 21 del TUEL (il quale come già detto, disciplina la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione delle nuove province), il Comune di Civitavecchia rientra nel contesto provinciale corrispondente al territorio di Porta d'Italia, non soltanto per evidenti ragioni territoriali essendovi naturalmente ricompreso, ma perché all'interno del quale già svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali. A ciò si aggiunga che a norma del punto 2 del comma 3 bis sempre dell'art. 21 del TUEL il territorio complessivo di Porta d'Italia, di cui il Comune di Civitavecchia ne è naturalmente parte integrante per territorio e per vocazione, si trova in una dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo ottimale in grado di favorire il miglior riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale. Il Comune di Civitavecchia ed il Comune di Fiumicino avranno un ruolo apicale nella rappresentanza e gestione della nuova Provincia in un contesto di protagonismo diffuso che garantirà a tutti i comuni aderenti: 1) la pari dignità; 2) la prossimità al centro decisionale; 3) strutture provinciali distribuite sul territorio in ragione della migliore fruibilità dei servizi da parte della cittadinanza; 4) l'utilizzo prioritario di manufatti pubblici dismessi ovvero da recuperare; 5) una classe dirigente politica del territorio che si potrà occupare direttamente del territorio, attraverso una burocrazia più semplice ed efficiente, perché capace di provvedimenti immediati, mirati, calzanti ed attenti ai bisogni della cittadinanza, favoriti dall' omogeneità del territorio. Una grande opportunità per il litorale nord del Lazio. Un territorio assolutamente omogeneo, prima prerogativa per la istituzione di una nuova provincia, in contrapposizione con la disomogeneità proverbiale della area metropolitana capitolina che oltre a Roma, in grado di schiacciare ogni peculiarità esterna ad essa, vi è l'area Sublacense (montana) l'area Castellana (collinare) l'agro Romano nord e la parte pontina, ognuna con una propria specifica vocazione. Assumere provvedimenti che non si inseriscano in una logica di contrapposizione tra le diverse peculiarità senza mortificarle diventa operazione quasi impossibile tant'è che l'attuale organismo di area vasta nei territori diversi da Roma è praticamente assente. La nuova centralità e la presenza in loco di tutte le strutture e dei soggetti apicali preposti all'espletamento dei servizi e delle attività pubbliche eviterà il penoso e sacrifichevole "pendolarismo" dei cittadini, dei funzionari e degli amministratori verso Roma per il disbrigo anche delle più banali pratiche burocratiche ovvero, spesso, per pietire ciò che sarebbe legittimamente ed immediatamente dovuto. A ciò si aggiunga che il percorso legittimamente intrapreso verso il decentramento amministrativo avviene nel pieno rispetto del combinato disposto degli artt. 5 e 133 Cost. - art. 21 del TUEL e nell'interesse anche di Roma Capitale che avrà tutto da guadagnare da aree contermini più emancipate ed efficienti. Una moderna visione di aggregazione non in rotta quindi, con quella capitolina, ma autonoma, complementare e persino sinergica a quest'ultima in termini di sviluppo complessivo. La nuova area vasta potrà occuparsi direttamente del proprio patrimonio ambientale e culturale, dello sviluppo dei propri settori produttivi, delle scuole, dei trasporti, delle strade e soprattutto del rilancio delle politiche del mare. Un sogno di sviluppo saldamente ancorato a terra e sostenuto dalle imponenti infrastrutture portuali ed aeroportuali che oltre a consentire un accesso regolare a milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo, costituendo di fatto la più importante porta di accesso al Paese, di qui "Porta d'Italia", se armonizzate al territorio e se messe a sistema con politiche attuative di area vasta, pronte e coerenti, potranno costituire in termini di sviluppo una ricchezza straordinaria sicuramente per la nuova provincia, ma anche per Roma Capitale e per l'Italia. Un'occasione di smisurata crescita culturale, identitaria, del turismo del mare, della promozione dei borghi, ambientale se si pensa che tutti i comuni dell'area di "Porta d'Italia" hanno una raccolta differenziata pari o superiore al 70% in una realtà omogenea in cui rapidamente si potrà raggiungere l'ottimo paretiano in materia di economia

circolare, a differenza di quanto accade oggi in cui Roma con 2.800.000 abitanti ed una raccolta differenziata al 40% utilizza il territorio dei comuni di cui sopra per promuovere impianti per lo smaltimento dei propri rifiuti senza che i comuni abbiano un peso decisionale presso l'area metropolitana rispetto a Roma capitale. La nuova provincia avrà solidità economica garantita: dalle entrate in ragione del numero di abitanti, della grandezza del territorio, da infrastrutture di primo piano nazionale (che se da un lato richiedono provvedimenti provinciali attuativi immediati e dedicati soprattutto in materia ambientale, di trasporti, di viabilità di raccordo, di istituti scolastici di settore, dall'altra restituiscono ai comuni dell'area vasta: economie, sviluppo ed occupazione), da una burocrazia snella e dall'utilizzo di strutture di proprietà pubblica per l'ubicazione degli uffici provinciali. Porta d'Italia inoltre, garantirà anche sviluppo per un contesto globale regionale che non potrà che giovarsi di una nuova realtà provinciale ben infrastrutturata, emancipata, efficiente e qualitativa. Un grande progetto istituzionale che sin dalla sua genesi ha visto coinvolti tutti i sindaci del territorio che hanno condiviso ogni indirizzo generale, ogni attività istruttoria ed ogni azione puntuale all'insegna di una sana e leale collaborazione. Una manifestazione della volontà chiara, inequivocabile, formalmente e legittimamente espressa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in seno ai consigli comunali. Tale maggioranza assoluta è stata inoltre, formalmente e legittimamente espressa dalla popolazione complessiva dell'area stessa. La consistenza complessiva dell'area con i suoi circa 250.000 abitanti è infatti perfettamente idonea ad istituire la nuova provincia, ex art. 21 TUEL punto 4 del comma 3. bis, il quale statuisce espressamente che " ... di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti. Il nuovo organismo territoriale, stante la sua naturale vocazione all'omogeneità - che si riscontra anche in tutti gli ambiti della produzione, nelle infrastrutture, come del resto delle criticità costiere - è atto a recepire enti e strutture che in parte già agiscono nel perimetro contrassegnato dalla nuova area vasta, consentendo una programmazione ottimale dello sviluppo del territorio in una logica moderna di protagonismo diffuso e di polverizzazione sul territorio medesimo dei predetti organi e strutture provinciali seguendo criteri di sussidiarietà e di perequazione in maniera condivisa e coerente con la migliore erogazione delle prestazioni pubbliche. Tutti elementi questi che permettono di considerare positivamente l'ampia volontà di autogoverno correttamente esplicitata nelle forme richieste dalla Legge e l'esigenza di assunzione diretta delle responsabilità provinciali.

ART. 1

1. E' istituita la provincia di Porta d'Italia nell'ambito della Regione Lazio.

ART. 2

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Porta d'Italia è composta dai seguenti comuni: Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa, Cerveteri, Allumiere.

ART. 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte dell'Area Metropolitana di Roma.

ART. 4

- 1. L'Area Metropolitana di Roma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
- 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
- 3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Porta d'Italia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi dell'Area Metropolitana di Roma.
- 4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Porta d'Italia, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 5

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Porta d'Italia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

- 2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
- 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, e` autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
- 4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale.
- 5. Per l'attuazione del presente articolo si autorizza ogni spesa necessaria a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2025 e 2026 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economica per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 6

- 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Porta d'Italia per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione dell'Area Metropolitana di Roma, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.
- 2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due istituzioni di area vasta ed il 1' gennaio dell'anno successivo, gli organi dei due enti concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Porta d'Italia dal bilancio dell'Area Metropolitana di Roma.

ART. 7

- 1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito dell'Area Metropolitana di Roma e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Porta d'Italia.
- 2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Porta d'Italia a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 8

1.	La presente legge entra	in vigore il giorno	successivo a quello	della sua pubblicazione nella
	Gazzetta Ufficiale			